

COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 07/05/2005

N. 105

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. CONFERMA DELLE ALIQUOTE, DELLE RIDUZIONI E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2005.

L'anno duemilacinque , addì sette, del mese di maggio, alle ore 09,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si e riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

Assessori	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO	X	
DE VANNA MARIAROSARIA	X	
TRANI GIULIO	X	
PICA FEDERICO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina sull' I.C.I. approvato con delibera consiliare n. 43 del 22.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 con il quale si stabilisce che "il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione";

VISTA la delibera di G.M. n° 55 del 04/03/2003 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno 2003;

VISTA la successiva delibera di G.M. n° 80 del 03/04/2003 con la quale sono state apportate parziali modifiche alla precedente delibera di G.M. n°55/2003, nonché la delibera di G.C. n°107 del 10/05/2004;

DATO atto che con legge 1/3/2005 n°26, art. 1 quater, di conversione del Decreto Legge 30/12/2004 n°311, il Consiglio dei Ministri ha differito al 30/03/05 il termine per l'approvazione del bilancio annuale;

DATO atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell'aliquota e dell'imposta I.C.I.:

- 1. l'aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4‰, né superiore al 7‰ e può essere diversificata entro tale limite con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati ed infine può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
- 2. l'aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque in misura non inferiore al 4‰, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
- 3. la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 2001 in € 206,58;
- 4. l'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l'importo della detrazione di € 103,29, può essere elevato fino € 258,22, nel rispetto del riequilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
- 5. limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore ad € 258,22; in tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- 6. i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 7. i Comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4‰ a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

Ritenuto:

- 1. di confermare per il 2005 l'aliquota dell'imposta al 7‰ (sette per mile)per l'abitazione principale e per tutte le altre unità immobiliari ed i terreni
- 2. di determinare l'importo della detrazione per l'abitazione principale in € 206,58;
- 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in € 258,00 per i portatori di handicap con attestato di invalidità civile precisando che tale detrazione verrà applicata al nucleo familiare, risultante da stato di famiglia, in cui è presente un portatore di handicap;
- 4. di avvalersi della facoltà di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che detta unità non sia data in uso ad altri, compreso parenti ed affini;
- 5. sono altresì equiparate alle abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito:

- a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
- b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;

DATO atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25% ai fini dell'I.C.I.;

VISTO la Legge finanziaria per il 2005 n°311 del 30/12/2004;

VISTO l'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. Confermare per l'anno 2005 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verrà applicata nel Comune di Ischia nella misura del 7‰ (sette per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per tutte le altre unità immobiliari, per i terreni agricoli e per le aree edificabili;
- 2. E' determinato in € 206,58 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- 3. E' determinata in € 258,00 la detrazione per abitazione principale per i portatori di handicap con attestato di invalidità precisando che tale detrazione verrà applicata al nucleo familiare, risultante da stato di famiglia, in cui è presente un portatore di handicap;
- 4. E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che detta unità non sia data in uso ad altri, compreso parenti ed affini;

sono altresì equiparate alle abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito:

- ♦ ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
- al coniuge, ancorché separato o divorziato;
- 5. Stimare, il gettito complessivo dell'imposta, data l'invarianza di aliquote e detrazioni, pari ad € 4.850.000,00 che verrà iscritto nel bilancio di previsione 2005;
- 6. Disporre che la presente deliberazione sia pubblica per estratto nella Gazzetta Ufficiale:
- 7. Copia della presente deliberazione è trasmessa, a cura della Segreteria, alla Società Genesis S.r.I, gestore del servizio, con obbligo per quest'ultima di dare la più ampia conoscenza ai contribuenti dell'aliquota e delle agevolazioni come sopra deliberate, nonché curare l'inserimento dei dati e delle risultanze nella banca dati del C.N.C. e dell'ANCI;
- 8. Allegare al presente atto, a che ne formi parte integrante e sostanziale, il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;
- 9. Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE BRANDI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE AMODIO GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE	
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Alb dal	o Pretorio per quindici giorni consecutivi
IL MESSO COMUNALE	
	GRETARIO GENERALE AMODIO GIOVANNI
CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'	
	25 J.J.D.J 10 00 2000 267. 3
La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.1 comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubbli nota Prot. N del	
	GRETARIO GENERALE AMODIO GIOVANNI
ESECUTIVITA'	
La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicaz	ione, è divenuta esecutiva il
	GRETARIO GENERALE AMODIO GIOVANNI
TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO ESITO CO	NTROLLO AL DIFENSORE CIVICO
La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Verbale N. Civico in data Prot.N. ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.	del Prot.N a è legittima

vizi:

IL SEGRETARIO GENERALE AMODIO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE AMODIO GIOVANNI